

2018



Regolamento di attuazione dello Statuto Uiltec

PARTE PRIMA

Albo dei Sindacati Regionali e Territoriali UILTEC
ed elenco delle Attività produttive afferenti alla UILTEC

Art. 1

Albo dei Sindacati regionali

Sono Sindacati Regionali UILTEC:

1. UILTEC ABRUZZO
2. UILTEC BASILICATA
3. UILTEC CALABRIA
4. UILTEC CAMPANIA E NAPOLI METROPOLITANA
5. UILTEC EMILIA ROMAGNA E BOLOGNA
6. UILTEC FRIULI VENEZIA GIULIA
7. UILTEC LAZIO E ROMA
8. UILTEC LIGURIA
9. UILTEC LOMBARDIA E MILANO METROPOLITANA
10. UILTEC MARCHE
11. UILTEC MOLISE
12. UILTEC PIEMONTE E TORINO
13. UILTEC PUGLIA E BARI BAT FOGGIA
14. UILTEC SARDEGNA
15. UILTEC SICILIA E PALERMO
16. UILTEC TOSCANA E AREA VASTA
17. UILTEC TRENINO ALTO ADIGE SUD TIROL
18. UILTEC UMBRIA
19. UILTEC VENETO E VENEZIA

Art. 2

Albo dei Sindacati Territoriali

Sono Sindacati Territoriali UILTEC:

1. UILTEC AGRIGENTO
2. UILTEC ALESSANDRIA
3. UILTEC ALTO LAZIO
4. UILTEC ASTI-CUNEO
5. UILTEC AVELLINO- BENEVENTO
6. UILTEC BELLUNO-TREVISO
7. UILTEC BERGAMO
8. UILTEC BIELLA-VERCELLI
9. UILTEC BRESCIA-CREMONA-LODI
10. UILTEC BRINDISI
11. UILTEC CATANIA
12. UILTEC CESENA - RIMINI
13. UILTEC DEL LARIO
14. UILTEC FERRARA
15. UILTEC FORLI'
16. UILTEC FROSINONE
17. UILTEC LATINA
18. UILTEC LECCE
19. UILTEC MANTOVA
20. UILTEC MESSINA
21. UILTEC MODENA-REGGIO EMILIA
22. UILTEC NOVARA VCO
23. UILTEC PADOVA-ROVIGO

24. UILTEC PARMA-PIACENZA
25. UILTEC PAVIA
26. UILTEC RAVENNA
27. UILTEC SALERNO
28. UILTEC SICILIA SUD-EST
29. UILTEC TARANTO
30. UILTEC TOSCANA-COSTA
31. UILTEC TOSCANA NORD
32. UILTEC TOSCANA SUD
33. UILTEC TRAPANI
34. UILTEC VARESE
35. UILTEC VERONA
36. UILTEC VICENZA

Art. 3

I C.C.N.L. della UILTEC

I CCNL di competenza della UILTEC con i relativi addetti sono:

N	C.C.N.L	ADDETTI
1	Artigianato e PMI Moda – Chimica – Ceramica – Decorazione Piastrille in Terzo Fuoco	Settore Tessile – Abbigliamento – Moda – Calzature – Pelli e Cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, Spazzole e Pennelli – Chimica e Settori Accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro – Decorazione Piastrille in terzo Fuoco
2	Industria delle Calzature	Settore delle Calzature
3	Settori Industrie Ceramiche	Settore delle Piastrille di Ceramica, Materiali Refrattari, Ceramica Sanitaria, Porcellane e Ceramiche per uso domestico e ornamentale, per uso tecnico, tubi in gres
4	Piccola e Media Industria dei Settori: Chimica, Concia e Settori Accorpati Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica e Vetro	Settori: Chimica – Concia, Lavorazione in conto Terzi e Settori Accorpati – Plastica – Gomma e Settori Accorpati – Abrasivi – Ceramica (escluso il settore delle piastrille) – Vetro e Settori Accorpati
5	Industria Chimica, Chimica Farmaceutica, Fibre Chimiche e Settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL	Settori della chimica, Chimica Farmaceutica - Fibre Chimiche e Settori Abrasivi - Lubrificanti e GPL

6	Industria Chimica - Farmaceutica, Settore Coibentazioni Termiche Acustiche, Cere e Lumini	Settori Chimica - Chimica Farmaceutica - Fibre Chimiche - Cere e Lumini - Detergenza - Dielettrici - Dattilografici - Elettrodi di Carbone - Coibenti - Lubrificanti e GPL
7	Industria Conciaria	Settore Concia
8	Settore Elettrico	Settore Elettrico Imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.

9	Energia e Petrolio	Settore Esplorazione e Produzione di Idrocarburi – Ingegneria – Costruzione – Perforazione – Manutenzione – Approvvigionamento – Raffinazione e Lavorazione del petrolio – Stoccaggio e Trasporto dei Prodotti Petroliferi – Distribuzione e Commercializzazione dei Prodotti Petroliferi e non OIL – Logistica Integrata e Avio Rifornimento – Vendita e Trasporto Gas – Rigassificazione – Cogenerazione e Produzione di energia elettrica – Ricerca e Sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili – Servizi Logistici, informativi, finanziari e assicurativi relativi alle attività sopra elencate
1 0	Gas e Acqua	Servizi relativi alla distribuzione e vendita del Gas, alla rigassificazione, al trasporto, allo stoccaggio al teleriscaldamento, alla cogenerazione – Servi relativi al ciclo integrale dell’acqua – attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti
1 1	Giocattoli	Aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi, modellismo, articoli di puericultura
1 2	Gomma e Plastica	Settori Industrie della Gomma, cavi elettrici e delle materie prime plastiche
1 3	Attività Minerarie	Settore Minerario

1 4	Imprese del Sistema Industriale integrato dei beni e servizi tessili e medici affini	Servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, protezione individuale, calzature, dispositivi medici sterili in TNT, in TTR e dispositivi medici di strumentario chirurgico, attraverso stabilimenti produttivi destinati all'industria, alla sanità, al turismo, alle comunità in generale e all'edilizia – Imprese Industriali esercenti attività di ricondizionamento e pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatura e stireria
1 5	Occhialeria	Aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria
1 6	Pelli e Cuoi, ombrelli e ombrelloni	Aziende Industriali Manifatturiere Pelli, Cuoi e altre materie prime per la produzione di pelletterie, valigie e bauli, cinture e cinturini, cartelle e sottobracci, articoli diversi (scrittoio, gioco, fumo, bar, toeletta), sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo, sellerie in genere e buffetterie per articoli sportivi, guarnizioni e articoli tecnici di cuoi, cinghie di trasmissione
1 7	Penne e Spazzole	Aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e di penne e articoli affini – Aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici e relative materie prime

1 8	Retifici meccanici da pesca	Settore Attività Industriali della filiera ittica e dei retifici
1 9	Tessile Abbigliamento Moda SMI	Produzione di abbigliamento - Camiceria - Biancheria personale e da casa - Confezioni in pelle e sucedanei - Divise ed abiti da lavoro - Corsetteria - Accessori dell'abbigliamento - Bottoni ed articoli affini - Maglieria - Calzetteria e tessuti a maglia - Lana - Feltro Tessuto - Feltro Battuto - Articoli da Caccia - Tessitura della Seta e fibre sintetiche artificiali - Cotoneria - Liniera e fibre affini - Industria della Tintoria - Stamperia e finitura tessile - aziende esercenti fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile - Comparti tessili vari e torcitura e filatura serica
2 0	Tessile e affini CONFAPI	Settore Tessile e Abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole, pennelli, ombrelli, occhiali e articoli inerenti, addobbi e giocattoli
2 1	Vetro, Lampade e Display	Aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e Aziende che producono lampade e display

PARTE SECONDA

ORGANI: FUNZIONAMENTO OPERATIVO

TITOLO I

IL LIVELLO NAZIONALE

Art 4.

Il Congresso Nazionale

Le modifiche dello Statuto della UILTEC sono deliberate con la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le votazioni in sede congressuale avvengono tutte col voto palese ed, in caso di elezioni, su lista unica concordata. Si attivano le procedure per il voto segreto se lo richiede, con atto formale e sottoscritto, un numero di delegati che rappresentino almeno il 20% dei voti congressuali ed almeno 3 strutture regionali.

Per lo svolgimento del voto segreto si rimanda allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione della UIL.

Il Congresso è aperto da un componente del Consiglio Nazionale uscente, delegato dalla Segreteria Nazionale, che indice subito le elezioni della Presidenza, della Commissione Verifica dei Poteri, della Commissione Elettorale Documento Finale, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

Art. 5

L'Assemblea Nazionale

E' composta da tutti coloro che hanno partecipato come delegati al Congresso. Occorre garantire un'equilibrata presenza di genere, di rappresentanti sindacali di base, delle diverse età, nonché di coloro che sono eletti o designati come RSU, RSA, RLS, RLST, delegati di bacino, CAE

Art. 6

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno con un preavviso di almeno 15 giorni.

Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite allorché è presente almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Nazionale, proceda all'elezione del Presidente dell'organo, questa figura è incaricata della procedura di convocazione, congiuntamente al Segretario Generale, e a presiederne i lavori del Consiglio, secondo le indicazioni della Segreteria, comprese le funzioni che la stessa intenderà affidargli.

Art. 7

L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno con un preavviso di almeno 5 giorni.

Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 3 giorni.

Le riunioni dell'Esecutivo Nazionale sono validamente costituite allorché è presente almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice salvo i casi previsti ai punti f), g), h), i), j), dell'art. 16 dello Statuto per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 8

La Segreteria Nazionale

Le modalità di scelta operate dal Consiglio Nazionale per la nomina dei componenti della Segreteria Nazionale sono le seguenti:

- garantire la presenza di genere;
- assicurare la dedizione, da parte dei componenti, all'effettivo esercizio delle funzioni attribuite in modo da garantire l'operatività in tutti i comparti.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Segretario Generale.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato almeno ogni tre mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e della regolarità formale dei documenti giustificativi e di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere Nazionale. La convocazione contenente la data e la località della riunione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la stessa. In casi di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente. In ogni riunione deve essere redatto il verbale con l'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi e delle spese e dei riscontri contabili nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare ad eventuali deficienze. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dai componenti in ogni pagina. Copia di esso deve essere consegnata alla Segreteria ed al Tesoriere, entro 5 giorni dalla riunione.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

Art. 10

Il Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Segretario Generale.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale scritto.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, a mezzo raccomandata a.r. o mediante deposito presso gli uffici del collegio competente.

Il Presidente dispone la convocazione contenente la data (che non deve essere fissata oltre 20 giorni dal ricevimento del ricorso), la località della riunione e l'ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione deve avvenire almeno entro 7 giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di motivata urgenza i suddetti termini possono essere ridotti della metà.

Acquisito il ricorso agli atti, il Presidente del Collegio dei Probiviri può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette tutti gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria. La struttura che ha segnalato il caso e l'Esecutivo che ha adottato il provvedimento, hanno la facoltà di presentare memorie scritte entro il termine di 5 giorni dalla data fissata per il dibattimento.

In apertura dei lavori, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto della UILTEC e dal presente Regolamento di Attuazione con riguardo al provvedimento disciplinare.

Il ricorso può essere accolto o respinto. Se il ricorso viene accolto, la sanzione comminata perde immediatamente efficacia. Se il ricorso viene respinto, la sanzione viene automaticamente confermata.

L'esito di detta procedura deve essere comunicato al diretto interessato nonché alle strutture interessate entro 5 giorni dalla data della decisione.

TITOLO II

IL LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE

Art. 11

Modalità di costituzione e di convocazione degli Organi Regionali e Territoriali

Nella costituzione degli Organi Regionali e Territoriali occorre tener conto di un'equilibrata ed armonica presenza di tutti i comparti produttivi, della presenza di genere, delle diverse età, di un'adeguata presenza dei diversi ambiti territoriali nonché delle rappresentanze dei delegati di base (RSU, RSA, RLS, RLST, delegati di bacino, CAE).

Gli organi devono essere convocati secondo le seguenti modalità temporali:

- gg. 7 di preavviso per la convocazione del Consiglio Regionale;
- gg. 5 di preavviso per la convocazione dell'Esecutivo Regionale;
- gg. 3 di preavviso per la convocazione della Segreteria Regionale.

Gli stessi termini di preavviso devono essere rispettati per le convocazioni degli Organi Territoriali.

Per la validità delle riunioni, devono essere presenti il 50% più uno degli aventi diritto.

Per la regolarità dell'espressione del voto e di adozione delle decisioni, si precisa che il voto deve essere palese e si delibera con il 50% più uno dei presenti mentre, per le decisioni di maggiore rilevanza, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le convocazioni devono essere inviate alle strutture sovraordinate con l'indicazione sia degli argomenti da trattare all'ordine del giorno sia della composizione degli organi.

Nelle assemblee che si tengono a tutti i livelli ed in tutte le strutture, deve essere garantita la partecipazione, la democrazia, il rispetto delle opinioni altrui nonché si deve tendere alla ricerca delle decisioni con la maggiore convergenza e la più ampia condivisione. I verbali con le conseguenti decisioni adottate dovranno essere inviati in ogni caso alle strutture sovraordinate.

TITOLO III
COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITA'
E POLITICHE DI GENERE

Art. 12

Modalità operative ed organizzative dei Coordinamenti
delle Pari Opportunità e delle Politiche di Genere

Il Coordinamento delle P.O. e P.G. viene costituito obbligatoriamente a livello nazionale e regionale ed in modo facoltativo nel livello territoriale, avendo cura ed attenzione di sollecitarne la costituzione, anche in quest'ultimo, laddove ci sia una maggiore rappresentanza del genere femminile, in quanto esso rappresenta un idoneo strumento di inclusione e partecipazione attiva.

Le strutture che costituiscono i Coordinamenti delle P.O. e P.G. si impegnano ad assicurarne il corretto funzionamento e l'operatività.

Il responsabile del Coordinamento, tenuto conto delle indicazioni e delle disponibilità proposte, viene identificato dall'Esecutivo del medesimo livello.

Laddove non vi sia l'Esecutivo, provvederà alla suddetta prerogativa il Consiglio del medesimo livello.

I responsabili dei coordinamenti P.O. e P.G. Nazionale e Regionali fanno parte di diritto, laddove non già presenti, rispettivamente, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE

Art. 13

Sostituzioni e cooptazioni

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo assenze di uno o più componenti degli Organi statutari di qualsiasi grado e livello, si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza, della rappresentanza territoriale o regionale e della rappresentanza di ambito o contesto di lavoro.

Nel caso in cui dovesse stabilmente venir meno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri, il competente organo di voto della Struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

Nell'arco di tempo intercorrente fra un Congresso e l'altro, i Consigli nazionale, regionale, e territoriale della UILTEC, possono procedere a cooptazioni di ulteriori componenti nella percentuale massima del 10% di quelli inizialmente previsti, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

Art. 14

Decadenze ed incompatibilità

Si intendono decaduti dalle cariche ricoperte negli organi ai vari livelli i componenti nei confronti dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto della UILTEC e dallo Statuto della UIL.

Si intendono automaticamente decaduti anche:

- Coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre riunioni consecutive degli Organi statutari;
- Coloro ai quali cessa la carica ricoperta al momento della nomina;
- Coloro che non rinnovano la tessera d'iscrizione al Sindacato;

Art. 15

Limiti di età e mandato

La carica di Segretario Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente della Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia.

Rispetto a quanto previsto nel comma precedente, è consentito ai dirigenti in pensione di ricoprire incarichi negli organismi elettivi, delle strutture congressuali della UILTEC, purché in regola con l'iscrizione alla UIL pensionati. Tale previsione, senza voler in ogni modo impedire il normale processo di evoluzione ed avvicendamento generazionale, ha il fine di poter permettere alle strutture di continuare a fruire dell'esperienza e della capacità di azione di costoro ed anche, al contempo, di poter costruire percorsi formativi idonei alla crescita della nuova classe dirigente nell'ottica di una realizzazione degli opportuni ricambi generazionali nei ruoli di responsabilità.

Art. 16

Reggenza

Nei casi previsti dall'art. 53 dello Statuto, in cui viene regolato l'istituto della reggenza, si precisa che la stessa può perdurare sino al Congresso ordinario ovvero anche precedentemente, laddove si sia in grado di poter eleggere compiutamente la dirigenza. Comunque il termine per l'elezione del nuovo Segretario non deve superare i 12 mesi.

PARTE TERZA

GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 17

Conti correnti della struttura

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UILTEC di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta, di cui una deve essere obbligatoriamente quella del Tesoriere della struttura.

Art. 18

Trasparenza

Tutte le strutture della UILTEC di qualsiasi livello che siano dotate di autonomia economico-finanziaria devono tenere aggiornate costantemente le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate su di un apposito libro di prima nota in modo tale da rendere possibile in qualsiasi momento il controllo della situazione patrimoniale da parte degli Organi a ciò deputati.

Le medesime strutture devono conservare per 10 anni gli estratti conto bancari o postali e la relativa documentazione contabile a decorrere dalla data di approvazione dei rendiconti operando, almeno ogni trimestre, un controllo sulle entrate e le uscite.

Le coordinate IBAN dei conti correnti bancari o postali aperti a qualsiasi nome e titolo devono essere depositate obbligatoriamente presso la UILTEC Nazionale. L'inottemperanza di tale disposizione, comporta il commissariamento ad acta della struttura inadempiente.

La UILTEC Nazionale ha la facoltà di effettuare, attraverso i revisori o propri operatori, controlli amministrativo-contabili nei riguardi delle organizzazioni regionali o territoriali. Tali controlli sono promossi nell'interesse di tutti gli associati e sono disposti mediante l'invio di una comunicazione della Segreteria Nazionale.

Art. 19

Rendiconti e preventivi di spesa

Le strutture di ogni livello della UILTEC sono tenute a sottoporre al proprio Esecutivo ogni anno, entro il 31 marzo per i bilanci di cassa e entro il 30 giugno per i bilanci di competenza, ai fini della loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente verificato dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso. Eventuali deroghe ai limiti temporali sopra indicati devono essere preventivamente autorizzate dalla UILTEC Nazionale.

Il rendiconto consuntivo, per le strutture che abbiano obblighi previdenziali a fronte di rapporti di lavoro in essere, devono essere corredate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 20

Pubblicazione e Conservazione di rendiconti e dei preventivi di spesa

Nei 15 giorni successivi alla approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo di spesa per l'anno in corso, essi devono essere depositati corredate del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e degli estratti conto bancari e/o postali aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente non che la nota integrativa redatta dal Tesoriere, rispettivamente:

- dai Sindacati Territoriali, presso il Sindacato Regionale di Categoria e presso l'Unione Nazionale di Categoria;
- dai Sindacati Regionali, presso l'Unione Nazionale di Categoria.

In caso di mancato deposito di quanto indicato nei tempi e modi sopra descritti, il Tesoriere della Struttura deve motivare tempestivamente alla Struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la documentazione contabile, la motivazione della mancata presentazione.

Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia provveduto al suddetto deposito, il Tesoriere decade e viene disposta dalla Struttura immediatamente superiore la gestione ad acta per un periodo di 90 giorni.

Art. 21

Le responsabilità

Le Strutture di ogni livello della UILTEC rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

I Dirigenti politici di ogni livello della UILTEC rispondono personalmente, anche nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave nonché per i danni che ne siano conseguiti. Parimenti, rispondono dei danni patrimoniali di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni alle organizzazioni da essi rappresentate.

I beni mobili di significativo valore, gli immobili, le partecipazioni a società proprietarie degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti, le quote societarie, costituenti il patrimonio della UILTEC, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati. Gli inventari vanno allegati ai bilanci delle varie strutture.

Le Strutture dei vari livelli dovranno identificare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 193/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la raccolta dei dati operata dalle suddette strutture, sempre nell'ambito del trattamento finalizzato all'esercizio delle prerogative sindacali, deve essere condivisa con le strutture di più alto livello per poter integrare correttamente le politiche normative ed organizzative del Sindacato.

PARTE QUARTA

GESTIONE STRAORDINARIA, AZIONE DISCIPLINARE, GARANZIE ISCRITTI

Art. 22

Poteri d'intervento

In tutti i casi previsti esplicitamente nell'art. 52 dello Statuto della UILTEC nonché nei casi di oggettiva inadempienza o di malfunzionamento delle strutture di ogni livello tali da provocare un danno all'immagine del Sindacato, l'Esecutivo Nazionale ha l'obbligo di intervenire mediante la gestione straordinaria.

Nei casi in cui venga disposta la gestione straordinaria, l'Esecutivo Nazionale è tenuto a notificare alla Segreteria Confederale del livello corrispondente all'articolazione oggetto dell'intervento, entro gg. 5 dalla data della decisione, la delibera completa delle indicazioni sulla modalità della gestione e sul nominativo del Commissario.

Qualora si debba procedere alla ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture verso le quali è stato disposto l'intervento straordinario e vi sia un ampio accordo in sede di Congresso straordinario, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario.

In quest'ultima ipotesi, i delegati dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Organi di voto delle strutture sotto articolate e comunicati per iscritto entro il termine di gg. 7 al Commissario Straordinario per la convocazione dell'Assemblea congressuale straordinaria.

La data, la località, le norme di svolgimento del Congresso Straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria, contenente anche il numero dei delegati di competenza di ciascun livello, nonché le procedure elettorali, vengono fissate dal Commissario straordinario, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale e/o la Segreteria nazionale, almeno gg. 30 prima dello svolgimento del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

Art. 23

Sanzioni, strutture competenti e procedure di garanzia

Gli addebiti contestati, contenenti le circostanze di fatto e di diritto devono essere comunicati all'iscritto entro gg. 15 dalla data di convocazione dell'Organo competente.

L'interessato, una volta ricevuta la comunicazione, può fornire controdeduzioni scritte entro il termine di gg. 7 all'Organo che ha contestato l'addebito.

Nei casi in cui i provvedimenti disciplinari di cui ai capi b) e c) dell'Art. 55 dello Statuto sia stato adottato con una procedura d'urgenza, gli addebiti sono, di norma, contestati, dalla Segreteria Nazionale, insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare ed immediatamente ratificati anche all'Esecutivo Nazionale. In tale caso le controdeduzioni scritte devono essere inoltrate al Collegio dei Probiviri insieme al ricorso.

In caso di provvedimento espulsivo (lett. d dell'Art. 55 dello Statuto), la proposta può essere effettuata dall'Esecutivo di qualsiasi livello ma l'irrogazione della sanzione può essere decisa solo dall'Esecutivo Confederale Nazionale.

Le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

La sanzione disciplinare di cui alla lettera a) dell'Art. 55 dello Statuto può essere comminata dall'Esecutivo di qualsiasi livello nei confronti dei loro iscritti e viene adottata con la maggioranza semplice dei presenti.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'Esecutivo Nazionale dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente esecutivo ed ha valore per tutte le strutture. Esso va comunicato per iscritto entro 5 giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio dei Probiviri;
- alla Struttura Confederale di appartenenza del soggetto nei confronti del quale è stato assunto il provvedimento disciplinare.

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, il soggetto interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri mediante invio dello stesso a mezzo raccomandata al Presidente del Collegio oppure all'Organo che ha comunicato la sanzione

disciplinare disposta, entro il termine massimo di 7 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento.

Il soggetto che propone il ricorso avverso la sanzione disciplinare deve indicare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni sulle quali fonda la propria difesa.

Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, dispone l'avvio del procedimento secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

PARTE QUINTA

FONDAZIONE EUROENERGIA

Art. 24

La UILTEC ha promosso la costituzione della Fondazione Euroenergia, dotata di ampia autonomia statutaria, organizzativa ed economica sia al fine di poter gestire in modo adeguato ed efficiente il proprio patrimonio immobiliare e strumentale sia anche per poter realizzare l'azione del Sindacato, sempre nell'ambito degli scopi e delle finalità delle Strutture, attraverso un'attività di divulgazione scientifica, ricerca, studio, formazione e promozione dei propri ideali.

L'esecutivo nazionale costituisce l'assemblea dei soci titolati all'elezione degli organi.

PARTE SESTA

LOGO E BANDIERA

Art. 25

Il logo della Uiltec è quello di seguito riportato. La bandiera dal drappo di colore celeste con al centro il logo. Le strutture elencate negli articoli 1 e 2 del presente Regolamento di Attuazione sono abilitate ad utilizzare il logo e la bandiera della UILTEC con la possibilità di aggiungere, nel rispetto della grafica e dei colori utilizzati, la propria sigla.



